

REGOLAMENTO

(estratto ordinanza n. 124/2012 della Città di Chioggia)

1. Ogni cane potrà accedervi se identificato con microchip o se tatuato; i cani provenienti dall'estero devono essere in regola con la vaccinazione (antirabbica).
2. Si raccomanda ai proprietari, per il bene delle persone e dei loro animali, di sottoporli alla profilassi vaccinale periodica contro le principali malattie infettive (cimurro, leptospirosi e parvovirosi), alla profilassi contro le principali malattie infestive (parassiti) e di non portare in spiaggia cani con patologie di natura cardiovascolare.
3. Ogni soggetto, prima di accedere alla spiaggia, dovrà essere munito di collare antipulci; sulla spiaggia dovrà portare la museruola ed essere tenuto al guinzaglio, lungo almeno 1,5 metri stabilmente fissato a terra, o eventualmente ad un paletto infisso solidamente nella sabbia in modo da impedirne lo sfilamento.
4. Chiunque detenga cani appartenenti a razze o a incroci di razze a rischio di aggressività (allegato dell'Ordinanza del Ministero della Salute del 14.01.2008, G.U. n° 23 del 28.01.2008), deve stipulare una polizza di assicurazione di responsabilità civile per danni contro terzi, causati dal proprio cane.
5. L'accompagnatore dovrà aver cura che il cane non possa raggiungere i soggetti vicini; dovrà inoltre, sistemare una ciotola con acqua sempre presente ed accessibile all'animale, a cui deve esser data la possibilità di ripararsi all'ombra.
6. Eventuali deiezioni solide dovranno essere rimosse e depositate nell'apposito contenitore dei rifiuti, mentre le deiezioni liquide dovranno essere asperse e dilavate con abbondante acqua di mare, a cura del proprietario dell'animale.
7. L'area destinata alla balneazione dei cani è compresa nello specchio acqueo antistante la zona di arenile attrezzata ed è limitata con idonea e ben visibile attrezzatura galleggiante.
8. L'accesso al mare è consentito a non più di cinque cani per volta, che dovranno essere immediatamente riassicurati al guinzaglio al termine del bagno; durante la permanenza in acqua dei cani deve essere assicurata la presenza del proprietario.
9. Nei limiti del possibile l'accompagnatore dovrà evitare latrati prolungati e comportamenti eccessivamente vivaci del proprio cane; viceversa sarà tenuto ad allontanarsi dalla spiaggia. Tale facoltà è peraltro riservata anche al personale di vigilanza dello stabilimento e a loro insindacabile giudizio. L'accesso è comunque proibito ad animali con sindrome aggressiva e femmine in estro.
10. Ogni due ore circa l'accompagnatore è tenuto a condurre il cane fuori della spiaggia per una passeggiata.
11. Il gestore dello stabilimento balneare stabilisce quale ombrellone assegnare alla famiglia con il cane, ed ha la facoltà di effettuare qualunque spostamento dovesse ritenere opportuno per la buona erogazione del servizio.
12. I cani non devono essere mai lasciati incustoditi e liberi di vagare; la responsabilità per i danni causati dall'animale è del proprietario. Il personale interno dello stabilimento vigilerà sul rispetto delle regole.
13. In caso di inadempienza delle presenti condizioni di comportamento, il trasgressore dovrà abbandonare lo stabilimento; la Direzione, inoltre, nel caso di inadempienza a regole obbligatorie per Legge (ad esempio mancanza di microchip, non rispetto degli obblighi per i cani pericolosi, ecc.), deve contattare le competenti Autorità amministrative (Polizia Locale, Capitaneria di Porto e ASSL).